



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI,
del MINISTERO DELLA SALUTE e
del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROT.

CORTE DEI CONTI



0009934-05/04/2016-SCCLA-Y31PREV-F

NOTA DI AVVERTENZA

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi
all'Occupazione

Divisione II

Via Fornovo n. 8

00192

Roma

Si restituisce registrato l'unito provvedimento con le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Riccardo Ventre)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Roberto Benedetti)



OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

OGGETTO: Decreto di approvazione della Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Sicilia (Prot. C.d.c. n. 7872 del 17.03.2016)

Si comunica che è stato ammesso al visto e registrazione il provvedimento indicato in oggetto, emanato ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3, l.n. 388 del 2000, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Sicilia, per l'annualità 2016.

Ciò premesso, si evidenzia che la disciplina di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), l.n. 388 del 2000 dispone che le convenzioni prevedono “la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 (...) le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1”. La ratio legis è pertanto quella di porre in essere politiche assistenziali nelle more del processo di stabilizzazione operato dalle Regioni. Pur riconoscendo un reale abbattimento della platea storica dei lavoratori socialmente utili destinatari delle risorse, anche grazie alla collaborazione tra codesta Amministrazione e l'INPS, non ci si può esimere dal rilevare che la Regione non ha provveduto a definire un articolato piano di stabilizzazione. In tal senso, risulta estremamente generica la previsione di cui all'art. 5 della Convenzione, laddove la Regione si impegna a “valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. La Regione, difatti, avrebbe dovuto già predisporre *ex ante* un articolato piano di stabilizzazione, così come imposto dal legislatore. Dall'esame della documentazione allegata, sembra invece che lo svuotamento della platea storica sia da imputarsi quasi esclusivamente al pensionamento dei lavoratori socialmente utili che hanno maturato i requisiti per accedervi.

Se ne deduce allora che la prolungata inerzia della Regione nella definizione del piano di stabilizzazione si riverbera sull'Amministrazione centrale, la quale è chiamata ad agire, come nell'esaminata fattispecie, sotto il profilo finanziario.

Ciò precisato, in ragione delle suesposte argomentazioni, si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che codesta Amministrazione riterrà di assumere in futuro relativamente a quanto segnalato.

